

S T A T U T O

ART. 1

E' costituita, promossa da AIA, FLAI-CGIL, FISBA-CISL, UISBA-UIL, SANDEZ e CONFEDERDIA, l'Associazione mutualistica denominata "Fondo Integrativo Sanitario in favore dei dipendenti dalle Associazioni Allevatori" - "F.I.D.A.".

ART. 2

Il F.I.D.A. ha sede in Roma e opera secondo le norme del diritto privato, ai sensi dell'art. 36 del C.C., e svolge la sua attività senza fini di lucro su tutto il territorio della Repubblica Italiana, avvalendosi al fine, laddove si renda necessario, di strutture funzionali improntate al decentramento su base territoriale.

ART. 3

Il F.I.D.A. è costituito per la erogazione ai dipendenti delle organizzazioni degli allevatori, consorzi e enti zootecnici, di prestazioni assistenziali integrative secondo quanto previsto dall'art. 25 del CCNL di categoria del 6/3/90 e di quanto sarà previsto da successive modifiche e integrazioni.

La durata del F.I.D.A. è senza prefissione di termine.

ART. 4

Il F.I.D.A. ha per scopo il perseguimento delle seguenti finalità:  
assicurare ai dipendenti di cui all'art. 3, nonché al loro nucleo familiare, un sistema mutualistico integrativo dell'assistenza del Servizio Sanitario Nazionale di cui alla legge 23 Dicembre 1978 n. 83; la individuazione degli aventi diritto nel nucleo familiare, verrà stabilita dalle norme regolamentari. (1)

Il F.I.D.A. eroga le sue prestazioni nei limiti e con le modalità stabilite dalle norme regolamentari di attuazione.

ART. 5

Beneficiano delle prestazioni erogate dal F.I.D.A. i dipendenti di cui all'art. 3 in regola con il versamento dei contributi.

L'iscrizione al F.I.D.A. termina con la cessazione del rapporto di lavoro in agricoltura, salvo espressa rinuncia da formulare da parte dell'interessato con almeno sei mesi di preavviso, attraverso lettera-raccomandata A.R. da inviare alla sede centrale del F.I.D.A..

Il dipendente che cessa il rapporto di lavoro può mantenere, a proprio esclusivo carico, l'iscrizione al F.I.D.A. fino al compimento del 70° anno di età.

Oltre ai dipendenti di cui all'art. 3, possono iscriversi al F.I.D.A. tutti (2) che operano nell'ambito del settore zootecnico.

Le modalità per l'iscrizione ed ogni altro aspetto regolante l'iscrizione stessa sono disciplinati dalle norme regolamentari di attuazione.

ART. 6

I mezzi finanziari del F.I.D.A. derivano:

- a) - dai contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore previsti ai sensi dell'art. 25 del CCNL di categoria del 6/3/90 e da quanto sarà previsto da successive modifiche e integrazioni;
- b) - dai contributi versati da tutti coloro che, in aggiunta ai dipendenti delle organizzazioni di cui all'art.3, aderiscono al F.I.D.A.;
- c) - dai contributi di coloro che richiedono prestazioni aggiuntive a quelle di base previste e che verranno specificate nel regolamento di attuazione;
- d) - da contributi e sovvenzioni da parte di terzi da destinarsi alle attività statutarie del fondo.

L'esercizio finanziario chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

ART. 7 -

I contributi e le sovvenzioni di cui all'articolo precedente, dedotte le spese di gestione del F.I.D.A., sono interamente devolute alle finalità di cui al precedente art. 4.

ART. 8

Il datore di lavoro e il dipendente hanno l'obbligo di provvedere al versamento dei contributi, secondo le modalità determinate dal regolamento di attuazione.

Il mancato pagamento dei contributi sospende l'iscrizione al Fondo.

Nelle norme regolamentari verranno stabilite le modalità per la liquidazione delle prestazioni nel caso di specie.

ART. 9

Sono organi del F.I.D.A.:

- Il Comitato di gestione
- Il Presidente
- Il Collegio dei Sindaci.

ART. 10

Il Comitato di gestione è formato da 6 rappresentanti designati dalle 6 organizzazioni promotrici del F.I.D.A..

Il Comitato di gestione dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere sostituiti dalle Organizzazioni che li hanno designati, in qualsiasi momento.

I membri del Comitato di Gestione possono essere riconfermati.

ART. 11

Le Organizzazioni promotrici del F.I.D.A., non sono responsabili, nè direttamente, nè indirettamente della gestione e amministrazione del Fondo e degli atti da questo

adottati o dei provvedimenti assunti, nè sono altresì responsabili degli atti compiuti dai propri designati nell'esercizio delle loro funzioni in seno all'Associazione e sono escluse da ogni e qualsiasi forma di rappresentanza diretta della Associazione stessa, essendo la loro funzione esclusivamente finalizzata ad attuare precise norme contrattuali.

#### ART. 12

Il comitato del F.I.D.A. gestisce e delibera sul compimento di tutti gli atti che siano utili o necessari alla attività della Associazione. In particolare:

- a) - delibera le linee programmatiche della attività istituzionale e della gestione della Associazione;
- b) - elegge al suo interno il Presidente;
- c) - approva le norme regolamentari e delibera le eventuali modifiche statutarie;
- d) - stipula e rinnova accordi o convenzioni per la riscossione dei contributi e la erogazione delle prestazioni;
- e) - delibera il conto consuntivo del Fondo;
- f) - delibera le eventuali modifiche delle prestazioni in relazione all'andamento della gestione e al prevedibile utilizzo delle stesse da parte degli iscritti;
- g) - decide sui ricorsi in materia di iscrizione, di contribuzione e di prestazione;
- h) - delibera in materia di investimento delle disponibilità;
- i) - delibera in generale su tutte le materie relative alla corretta gestione del Fondo.

#### ART. 13

Il Comitato di Gestione viene convocato dal Presidente di regola ogni due mesi, e comunque, tutte le volte che lo stesso lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta del Presidente del Collegio dei Sindaci o di almeno tre componenti il Comitato.

Alla convocazione provvede il Presidente mediante avviso

scritto, diramato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta e contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a tre giorni.

#### ART.14

Le deliberazioni del Comitato di Gestione vengono assunte con il voto favorevole della unanimità dei presenti.

Le riunioni del Comitato di Gestione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

#### ART. 15

Il Presidente del F.I.D.A. è eletto dal Comitato di Gestione tra i membri espressi dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Compiti del Presidente:

- a) - ha la rappresentanza legale del F.I.D.A.;
- b) - convoca e presiede il Comitato di Gestione;
- c) - cura, segue e pone in essere l'attività complessiva del F.I.D.A., in modo che essa si svolga in conformità delle leggi, dello Statuto e delle norme regolamentari di attuazione.

#### ART. 16

Il Collegio dei Sindaci è composto di due membri designati dalle Organizzazioni dei lavoratori promoventi il fondo e di un membro designato dalla Organizzazione imprenditoriale promotrice il "Fondo". Il membro della organizzazione imprenditoriale assume la carica di Presidente. Essi durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

I Sindaci intervengono alle riunioni del Comitato di Gestione.

Il Collegio dei Sindaci esercita le funzioni di controllo secondo le norme contenute nel Codice Civile, in quanto

applicabili. In particolare il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del "Fondo", vigila sull'osservanza delle leggi, delle norme statutarie e regolamentari, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Redige apposita relazione sul conto consuntivo da presentare al Comitato di Gestione

Il Collegio dei Sindaci accerta altresì, almeno ogni sei mesi, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale.

I Sindaci possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie riguardanti l'andamento della gestione o determinate operazioni.

Il Collegio redige verbale di tutte le riunioni e ispezioni; i verbali sono trascritti nel libro del Collegio dei Sindaci.

#### ART. 17

Lo scioglimento del F.I.D.A. potrà avvenire solo per decisione congiunta delle Organizzazioni costituenti.

In caso di scioglimento il patrimonio del F.I.D.A., dopo che si sia provveduto alla liquidazione di ogni spettanza agli iscritti, sarà devoluto alla promozione di iniziative tese al miglioramento delle condizioni di vita e di sicurezza sul lavoro dei dipendenti delle Organizzazioni degli allevatori, consorzi ed enti zootecnici.

Postilla (1) adde "Il F.I.D.A. provvede ad esaminare le forme di previdenza integrativa sanitaria direttamente o mediante convenzione con organismo simile ovvero con polizza con compagnia privata

di assicurazione."

Postilla (2) adde "i dipendenti degli organismi"

F.to: Fortunato TIRELLI N.Q. - Angelo LANA - Cirino BRANCATO  
- Pierluigi BERTINELLI - FORTE Donato - Alvaro SARDELLI -  
Augusto CIANFONI - Liliano SANI - Stefano MANTEGAZZA - Clau-  
dio PINTO - Antonio MATELLA Notaio-----

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Mattei', written in a cursive style. The signature is positioned in the center of the page, below the typed list of names.